



## REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 e 23 MARZO 2026 AVVISO

### Voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e familiari conviventi.

(Articolo 4-bis, comma 2, Legge n. 459/2001, modificato da ultimo dall'art. 6, comma 2, lett. a) della Legge 03-11-2017 n. 165)

**Con Decreto del Presidente della Repubblica, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 Gennaio 2026, è stato indetto per i giorni di Domenica 22 e Lunedì 23 MARZO 2026 lo svolgimento del REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO della legge Costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.**

**GLI ELETTORI** che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all'estero **per un periodo di almeno tre mesi**, nel quale ricada la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il **diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero – previa espressa opzione**, valida **solo** per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/01).

Gli elettori interessati, **iscritti nelle liste elettorali del Comune di FOIANO DELLA CHIANA**, che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, possono **presentare apposita domanda** all'Ufficio Elettorale.

Attesa l'estrema ristrettezza dei tempi, il Ministero dell'Interno-Direzione centrale dei Servizi Elettorali, ha espresso l'avviso che il suddetto termine debba considerarsi **rigoroso**, pertanto i Comuni considereranno  **valide le opzioni pervenute in tempo utile ai fini della loro comunicazione al Ministero dell'Interno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione in Italia, quindi entro il 18 FEBBRAIO 2026.**

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera, alla quale va allegata **copia del documento d'identità valido** dell'elettore, **dove in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale** ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis della legge 451/2001, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 4-bis della Legge n. 459/01.

Può presentare opzione di voto per corrispondenza, come elettore temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche sia chi risulta anche residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, sia chi svolge Servizio Civile all'estero.

Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, la legge non richiede il periodo previsto dei tre mesi di temporanea residenza all'estero.

L'istanza può essere inviata per posta, per fax, per posta elettronica, anche non certificata, agli indirizzi sotto indicati oppure può essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

- Posta ordinaria: Ufficio Elettorale - Comune di FOIANO DELLA CHIANA - Piazza Cavour 1 - 52045- FOIANO DELLA CHIANA

- Fax: 0575-1783910

- Posta elettronica ordinaria: elettorale@comune.foiano.ar.it

- Posta elettronica certificata (PEC): comunefoiano@legalmail.it

### AVVERTENZE IMPORTANTI

- E' richiesta la presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende VALIDAMENTE PRODOTTA nel caso in cui l'elettore dichiara tale circostanza ANCHE SE NON SI TROVA GIA' ALL'ESTERO AL MOMENTO IN CUI EFFETTUA LA DOMANDA, PURCHE' IL PERIODO PREVISTO E DICHIARATO DI TEMPORANEA RESIDENZA COMPRENDA LA DATA STABILITA PER LA VOTAZIONE .

- **Non è possibile il voto per corrispondenza** per coloro che si trovino negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art. 20, comma 1-bis). Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis comma 5 (Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all'estero per missioni internazionali ) e comma 6 (dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi). Per tali elettori si rinvia all'intesa del 04/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.

Per informazioni e chiarimenti: **Ufficio Elettorale - Tel. 0575/643207 - 643208 - 643209 - 643210**